COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

Regolamento comunale

per l’utilizzazione di volontari

in attività di utilità sociale

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il Comune di Pray, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di sua competenza, riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta nel suo territorio, e pertanto promuove e favorisce l'apporto di persone singole e gruppi alle attività ed ai servizi gestiti dal Comune e diretti al conseguimento di finalità di interesse pubblico.

2. Il presente regolamento disciplina e organizza l'attività di singoli individui, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale di questo Comune.

3. Il servizio di volontariato può essere effettuato per le seguenti attività di utilità sociale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) supporto nelle attività di informazione e diffusione delle iniziative del Comune;
b) piccole manutenzioni su fabbricati, manufatti e immobili comunali e relative pertinenze, attività di pulizia e sistemazione, sfalcio d'erba o taglio ramaglie in aree comunali, piccoli interventi di manodopera artigiana, purché si tratti di attività che non richiedano il possesso di attestati o qualificazioni specifiche;
c) supporto e collaborazione con l'Area comunale preposta ai Servizi Culturali nelle attività riguardanti la Biblioteca comunale e nell'organizzazione ed allestimento di manifestazioni a carattere culturale e ricreativo;
d) supporto e collaborazione con l'Area comunale preposta ai Servizi Scolastici nelle attività riguardanti lo svolgimento di attività rientranti nei servizi scolastici nonché l'organizzazione ed allestimento di manifestazioni in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
e) supporto e collaborazione con l'Area comunale preposta ai Servizi Sociali nelle attività riguardanti lo svolgimento di servizi sociali.

Articolo 2 - Volontario

1. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

Articolo 3 - Caratteristiche della prestazione del volontario

1. La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. E' una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.

2. L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

Articolo 4 – Registro dei Volontari

1. E' istituito il Registro dei Volontari.

2 Sono iscritti nel Registro gli individui che, intendendo collaborare con l'ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione.

3. Le domande di iscrizione nel Registro sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione.

4. Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro.

5. Il Registro è tenuto dall'ufficio Segreteria. Il Registro è pubblico e reso noto mediante il sito web dell'ente.

Articolo 5 – Bando

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo ente, il Responsabile dell'ufficio Segreteria pubblica sul sito web un Bando nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti, per l'iscrizione nel Registro.

2. Il bando è aperto e non ha scadenza.

3. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione da una Commissione composta da tre funzionari dell'ente, presieduta dal Segretario Comunale.

4. La Commissione accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo, la Commissione comunica al candidato il diniego dell'iscrizione. Nella propria attività istruttoria la Commissione potrà avvalersi anche di colloqui individuali con i soggetti interessati all'iscrizione al fine di valutarne il possesso di cognizioni tecniche e pratiche e/o l'idoneità psicofisica.

Articolo 6 – Requisiti

1. Il singolo individuo che intenda collaborare, quale volontario, con questo Ente deve:
   a. essere maggiorenne;
   b. non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
   c. essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero essere titolare di permesso di soggiorno o carta di soggiorno per i cittadini extra U.E.;
   d. essere in possesso idoneità fisica accertata a mezzo di certificato del medico del lavoro incaricato dal Comune. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili; in tal caso saranno assegnate agli stessi attività di volontariato compatibili con la condizione fisica posseduta.
2. Per particolari e specifiche attività di volontariato, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

Articolo 7 – Svolgimento dell'attività di volontariato: coordinamento, obblighi, rinuncia e revoca

1. L'attività del volontario è coordinata dal Responsabile del servizio comunale ove l'attività di volontariato viene svolta, il quale deve:
- accertare che il volontario sia in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento dell'attività di pubblica utilità cui è destinato;
- accertare il possesso della necessaria idoneità psico-fisica all'attività da espletare, anche sulla base del certificato medico acquisito ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d);
- vigilare sullo svolgimento delle attività di volontariato, avendo cura di verificare che quest'ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- fornire ai volontari adeguata formazione e addestramento, mediante l'organizzazione di corsi specifici, relativamente alle attività da svolgere, ai rischi da affrontare e alle corrette misure di prevenzione e protezione.

2. Al Responsabile di cui al precedente comma è, inoltre, demandato l'onere di valutare la compatibilità dell'intervento del volontario con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di predisporre di comune accordo con lo stesso il programma operativo dell'attività di pubblica utilità da realizzare.

3. L'attività del volontario è svolta secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune. Ciascun volontario svolgerà la propria attività sulla base di quanto concordato con il competente Responsabile del servizio comunale ove l'attività di volontariato viene esplicata. Nell'espletamento dell'attività, il volontario non dovrà mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità, tenendo, inoltre, un comportamento adeguato ed improntato al rispetto delle persone e/o delle cose con cui verrà in contatto.

4. L'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta attività di volontariato.

5. In caso di impedimento o assenza per malattia o per altre cause, il volontario deve darne tempestiva comunicazione al Responsabile del servizio comunale ove l'attività di volontariato viene svolta.

6. I volontari impiegati nelle attività di pubblica utilità di cui al presente Regolamento possono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione comunale, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o, comunque, della cittadinanza.

7. L'organizzazione delle attività di volontariato dovrà tener conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative. Il volontario, in ogni caso, è tenuto alla discrezione nell'espletamento delle attività in cui è coinvolto.

8. I volontari possono rinunciare in ogni momento all'attività di volontariato preavvisando il Comune con almeno 2 giorni di anticipo.

9. In caso di tenuta di comportamenti sconvenienti ovvero lesivi per persone e/o cose, oppure in caso di assunzione di comportamenti in contrasto con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero in tutti i casi in cui possa essere compromessa l'immagine dell'Amministrazione, il Comune può disporre la revoca - tramite comunicazione scritta da notificare all'interessato - dell'attività di pubblica utilità assegnata al volontario, disponendo, altresì la cancellazione dell'iscrizione dello stesso dall'Albo dei volontari.

Articolo 8 – Copertura assicurativa

1. L'ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività.

2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività da svolgere, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.

3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà dell'ente.

Articolo 9 – Utilizzo risorse strumentali dell'ente e rimborsi spese

1. Il Comune fornirà al volontario, a propria cura e spese, tutti i mezzi, le attrezzature necessari allo svolgimento dell'attività di pubblica utilità. Tutto il materiale dovrà essere dal volontario riconsegnato in caso di cessazione dell'attività.

2. Nello svolgimento del servizio i volontari potranno essere autorizzati all'uso di risorse strumentali dell'Ente per i fini di cui al presente Regolamento (apparecchiature, automezzi, telefono, etc.).

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.

E’ vietata l’erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell’esercizio dell’attività. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese previamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate inerenti l’attività prestata. La preventiva autorizzazione e la successiva liquidazione delle anzidette spese sarà effettuata su conforme provvedimento del competente Responsabile di Servizio comunale ove l'attività di volontariato viene svolta.

Articolo 10 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Questo Regolamento entrerà in vigore dopo la seconda pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione ai sensi di quanto previsto dallo Statuto Comunale.

2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il volontariato e che siano in contrasto con il presente.

3. Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell’ente a tempo indeterminato.

–